

Civile Ord. Sez. L Num. 1098 Anno 2023

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: CAVALLARI DARIO

Data pubblicazione: 16/01/2023

## **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13928/2017 R.G. proposto da  
Stefania Pulcini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gerhard  
Brandstätter e Leonardo Di Brina, elettivamente domiciliata in  
Roma, via in Arcione 71;

*- ricorrente -*

contro

Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti  
Alfredo Ludovico Ernesto Pischedda e Luca Graziani, elettivamente  
domiciliata in Roma, via Po 22;

*- controricorrente e ricorrente incidentale -*

nonché

Scuola provinciale superiore di sanità claudiana, in persona del  
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti  
Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Jutta Segna, Michele

Purrello e Luca Graziani, elettivamente domiciliata in Roma, via Po 22;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -  
nonché

Uniq a Österreich Versicherung AG, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Bertella, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II 33;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento - Sez. dist. Bolzano n. 63/2016 pubblicata il 20 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal Consigliere Dario Cavallari.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Stefania Pulcini ha proposto ricorso il 14 maggio 2014 presso il Tribunale di Bolzano nei confronti della Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, chiedendo di:

accertare l'illegittimità della revoca del suo distacco come disposto dalla Scuola superiore della Sanità claudiana e accettato dalla menzionata Azienda sanitaria, in quanto avvenuta in contrasto con il contenuto dell'Accordo stipulato tra la Scuola e l'Azienda e per assoluto difetto di formale comunicazione;

accertare e dichiarare che la Scuola superiore e l'Azienda sanitaria avevano posto in essere nei suoi confronti atti e comportamenti vessatori al fine di ottenere le sue dimissioni;

condannare la Scuola superiore e l'Azienda sanitaria a risarcire i danni a lei inflitti, quantificati in € 250.000,00;

condannare la Scuola superiore e l'Azienda sanitaria a versarle l'importo di € 8.000,00, corrispondente ai due permessi studio di 150 ore previsti dal contratto collettivo e dal regolamento del personale per la frequenza del Master in e-medicine e per la

frequenza del dottorato in scienze biomediche, nonché la somma di € 3.000,00 a titolo di indennità di coordinamento per l'anno 2008.

Nel corso del giudizio si sono costituite la Scuola superiore e l'Azienda sanitaria nonché l'Assicurazione di quest'ultima.

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 191/2015, ha condannato la Scuola superiore di Sanità claudiana a pagare alla ricorrente l'importo di € 591,87 per le tasse corrisposte all'Università di Ferrara per il dottorato di ricerca, rigettando ogni ulteriore richiesta.

Stefania Pulcini ha proposto appello.

L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano si è costituita.

La Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana si è costituita e ha proposto appello incidentale.

La Uniq Österreich Versicherung AG si è costituita e ha proposto appello incidentale.

La Corte d'appello di Trento, Sez. dist. Bolzano, con sentenza n. 63/2016, ha respinto l'appello principale e l'appello incidentale della Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana e ha dichiarato assorbito l'appello incidentale della Uniq Österreich Versicherung AG.

Stefania Pulcini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria.

La Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria.

L' Uniq Österreich Versicherung AG si è difesa con controricorso.

Stefania Pulcini, l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e la Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana hanno depositato memorie.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1)** Preliminarmente devono essere esaminate, per ragioni di priorità logica, le questioni di giurisdizione prospettate, con apposito ricorso incidentale, dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e dalla Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana,

*esaminabili in questa sede in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018.*

L'Azienda sanitaria afferma che l'atto lesivo della posizione di Stefania Pulcini sarebbe stata la determinazione del Consiglio della Scuola provinciale superiore del 18 settembre 2003, con cui era stata definita la lista del personale sanitario da richiedere all'Azienda sanitaria per l'anno accademico 2013/2014, la quale avrebbe avuto valenza di atto di macro-organizzazione e, quindi, avrebbe dovuto essere conosciuta dal g.a.

Entrambe le parti sostengono, poi, che, nella specie, sarebbe venuta in rilievo una procedura concorsuale o selettiva, la cui cognizione era riservata al giudice amministrativo.

Infine, la Scuola provinciale rappresenta che Stefania Pulcini avrebbe in pratica lamentato la lesione di un interesse legittimo concernente la durata e/o il mancato rinnovo del suo comando.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I ricorsi incidentali vanno respinti.

Infatti, nel caso in questione, concernente la materia del pubblico impiego privatizzato, non viene in esame l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. e l'interesse del dipendente a che tale potere sia esercitato in maniera legittima.

Stefania Pulcini si è limitata a rilevare l'illegittimità della revoca del suo "distacco" e a chiedere, sulla base di siffatto presupposto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, prospettando anche di avere patito vessazioni dal datore di lavoro.

Pertanto, essa ha agito prospettando una lesione del suo patrimonio giuridico e, quindi, ha fatto valere un diritto soggettivo, eventualmente evidenziando la violazione di un suo diritto, ormai acquisito, a continuare a svolgere la sua prestazione lavorativa presso la Scuola provinciale.

Dalla lettura degli atti di causa, non emerge neppure che abbia contestato gli esiti di una procedura concorsuale o selettiva o che abbia affermato di dolersi direttamente della determinazione del Consiglio della Scuola provinciale superiore del 18 settembre 2003.

Ne consegue che va confermata la giurisdizione ordinaria *(ovvero merito consolidato a partire da Cass. S.U. n. 14846/2006)*.

**2)** Devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, considerato che il gravame di Stefania Pulcini contiene un'adeguata esposizione dei fatti di causa e non si fonda solo su una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, ma pone delle questioni in diritto.

**3)** Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere legittima la "revoca della sua messa a disposizione".

In particolare, Stefania Pulcini contesta l'interpretazione del testo dell'Accordo ASL/Claudiana compiuta dal Tribunale di Bolzano, il quale aveva ritenuto che esso giustificasse una durata solo annuale

della sua messa a disposizione. Al contrario, la ricorrente sostiene che il suo periodo di distacco coincideva con la durata triennale del corso di laurea in Fisioterapia.

La corte territoriale avrebbe errato nel negare rilievo all'art. 9, comma 1, dell'Accordo citato, ove si leggeva che *"Al termine del ciclo di studi o dell'attività alla quale è stato assegnato, il rientro del personale al comprensorio di appartenenza verrà comunicato con congruo anticipo per permettere una adeguata pianificazione del reinserimento"*.

Quest'ultima clausola, che per il giudice di appello aveva una semplice finalità di agevolazione organizzativa a favore dell'ASL, palesava, invece, che il termine del distacco coincideva con "il termine del ciclo di studi" e, quindi, era di durata triennale.

La doglianza è infondata.

La Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana, istituita ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1993, e successive modifiche, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con sede a Bolzano, dotato di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti del suo Statuto.

Dalla sentenza impugnata emerge che, in base allo Statuto, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige mette a disposizione della Claudiana, stipulando un'apposita convenzione, i/le responsabili dei corsi di studio, i/le tutor, nonché ulteriore personale tecnico e amministrativo.

La convenzione che ha portato Stefania Pulcini a prestare servizio presso la Scuola provinciale rientra fra quelle previste dallo Statuto e sopra citate.

Detta convenzione si occupa, come previsto dal suo art. 1, comma 1, della messa a disposizione di personale sanitario per lo

svolgimento dei corsi di studio nel triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Il successivo comma 2 prescrive, inoltre, che *“La Claudiana inoltra entro il 15 settembre di ogni anno a ciascun Comprensorio Sanitario dell’Azienda Sanitaria una richiesta formale relativa al personale da mettere a disposizione indicando il nome, la qualifica, il rapporto di lavoro (a tempo pieno o la % del tempo parziale), il corso, la tipologia dell’attività presso la Claudiana (responsabile del corso di studio, tutore, responsabile medico). Il relativo Comprensorio Sanitario si obbliga entro il 30 settembre mediante nota a prestare il consenso alla messa a disposizione in merito alle persone richieste, motivando un eventuale diniego. Con detta nota scritta si perfeziona la procedura relativa alla messa a disposizione del personale (...)”*.

Queste disposizioni, intese nel loro senso letterale, non contengono, invero, alcun riferimento ad una durata triennale inderogabile della “messa a disposizione del personale” e, quindi, non giustificano la ricostruzione della ricorrente.

Stefania Pulcini sostiene che questa interpretazione della convenzione non sarebbe compatibile con il testo dell’art. 1, comma 9, della stessa, ove si legge che: *“Al termine del ciclo di studi o dell’attività alla quale è stato assegnato, il rientro del personale al Comprensorio di appartenenza verrà comunicato con congruo anticipo per permettere una adeguata pianificazione del reinserimento”*.

Quest’ultima clausola non avrebbe senso, per la ricorrente, se la durata della sua “messa a disposizione” non fosse stata triennale, atteso che il ciclo di studi ha tale durata.

Questa considerazione è priva di pregio.

Infatti, l'art. 1, comma 9, parla, in generale, di ciclo di studi o attività, così palesando che la durata della "messa a disposizione" non è prefissata nel minimo, ma dipende dalla tipologia di prestazione che deve essere fornita dall'interessato.

Il fatto, poi, che si parli di comunicazione all'ente di appartenenza per permettere "una adeguata pianificazione del reinserimento" evidenzia come detta clausola non costituisca diritti in capo a chi opera presso la Scuola provinciale, ma si occupi esclusivamente dei rapporti fra le amministrazioni interessate.

**4)** Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere che la convenzione in esame non integrasse gli estremi di un contratto in favore di terzo e non comportasse il sorgere di un diritto soggettivo in suo favore.

La doglianza è infondata.

Nella specie, viene in rilievo la "messa a disposizione" di una dipendente di una unità sanitaria in favore di un distinto ente pubblico.

La ricorrente sostiene che si tratterebbe di un distacco.

Al riguardo, si rileva che, innanzitutto, viene in rilievo l'istituto del comando.

Questo è disciplinato dall'art. 56 del T.U. n. 3 del 1957, per il quale: *"L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.*

*Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.*

*Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.*



*Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.*

*Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.*

*Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.*

*In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".*

La nozione di comando sopra esposta descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.

La giurisprudenza ha chiarito che nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n. 13482 del 29 maggio 2018).

Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale.

La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione.

Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione (Cass., Sez. L, n. 12100 del 16 maggio 2017).

Diverso è l'avvalimento - che si verifica quando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa - non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.

Ulteriormente distinta da quella del comando è, poi, la fattispecie della utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato distacco nella giurisprudenza amministrativa.

Trattasi di istituto in realtà ignoto alla legislazione del pubblico impiego che, tuttavia, nella prassi aveva ed ha ancora una certa diffusione e si distingue dal comando proprio perché, in teoria, l'impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma - temporaneamente - ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro.

Nel caso del distacco, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.

L'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche) ha regolato il trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prevedendo che l'amministrazione che utilizza il personale in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione rimborsa all'amministrazione di appartenenza, che sia tenuta ad autorizzare la loro utilizzazione, l'onere relativo al trattamento fondamentale.

Non è, quindi, sempre agevole distinguere fra comando e distacco, spesso apparendo come sinonimi di uno stesso istituto.

Ad esempio, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, dispone che: *"Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante"*.

Il distacco pubblicistico non va confuso con l'analogo istituto, denominato nello stesso modo, del distacco privatistico, disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, il cui comma 1 dispone: *"L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

Il comando, oltre ad essere oggetto della disciplina di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957 è normato anche dall'art. 30, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale *"Le pubbliche*

*amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto".*

Questa assegnazione temporanea, di cui parla il citato art. 30, comma 2 sexies, consiste nel comando, ed è simile ad altro istituto, qualificato anch'esso come assegnazione temporanea, disciplinato dall'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime".*

Questa fattispecie di assegnazione temporanea è pur sempre un comando, visto che il dipendente viene fatto traslare da una amministrazione ad un'altra, quando non presso un soggetto privato.

Essa si differenzia dal comando classico perché:

1. occorre un protocollo di intesa tra le parti;
2. questo comando richiede l'esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell'amministrazione (comandante ma anche comandataria);
3. la previsione che l'onere economico cada sul comandatario (cosa normale nel caso del comando tra PP.AA.), anche nel

caso di assegnazione temporanea a imprese private (qualificate come "imprese destinatarie").

Da quanto appena esposto emerge con chiarezza che sia nel comando sia nelle ipotesi di distacco a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione, per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel distacco che, non a caso, riguarda essenzialmente gli spostamenti all'interno della medesima P.A.

Persino ove è prevista la conclusione di appositi protocolli di intesa tra le parti, non rileva l'interesse del dipendente comandato, ma solo quello dell'amministrazione, eventualmente di entrambe le amministrazioni interessate. L'unica tutela per l'impiegato consiste nella possibilità di non aderire.

Pertanto, non può ritenersi che la convezione conclusa fra l'Azienda sanitaria e la Scuola provinciale sia un contratto a favore di terzo, considerato che l'interesse di questo non assume alcun rilievo.

**5)** Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087 e 2103 c.c. perché la corte territoriale non avrebbe valutato se, pur non ricorrendo un'ipotesi di *mobbing*, non sussistesse una fattispecie di *straining*.

La doglianza è infondata.

Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene (c.d. *straining*), e a tal fine il giudice del merito, pur se

accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di *mobbing*, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass., Sez. L, n. 3291 del 19 febbraio 2016).

Nel caso in esame, però, la corte territoriale, oltre a negare che si fosse verificato un *mobbing*, ha chiaramente escluso, nelle pagine da 37 a 43 della motivazione, la violazione, da parte delle amministrazioni interessate, dei doveri di correttezza e buona fede.

In particolare, ha ritenuto che vi fossero state al massimo incomprensioni e fraintendimenti in ordine alla compatibilità del dottorato con l'incarico di coordinatore del corso di laurea ed alla volontà della ricorrente di scegliere l'uno o l'altro impegno.

Il giudice di appello ha poi reputato che la questione della compatibilità del dottorato con il detto coordinamento non fosse sorta all'improvviso e che il termine di preavviso concesso alla ricorrente fosse assolutamente congruo.

**6)** Il ricorso principale e quelli incidentali sono rigettati.

Le spese di lite sono compensate fra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali in ragione della reciproca soccombenza, mentre nessuna statuizione deve essere assunta, sul punto, in ordine alla posizione di Uniqa Österreich Versicherung AG, la quale è stata convenuta nel presente giudizio in funzione di mera *litis denuntiatio*.

Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l'obbligo della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte,

- rigetta il ricorso principale e quelli incidentali;
- compensa le spese di lite fra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali;
- nulla sulle spese in ordine alla posizione di Uniqq Österreich Versicherung AG;
- dichiara che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l'obbligo della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 3 novembre 2022.

